



AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
ALLEGATO A.24 –
RELAZIONE SUI VINCOLI
URBANISTICI, AMBIENTALI E
TERRITORIALI

di

EniPower Mantova

STABILIMENTO DI MANTOVA

INDICE

INDICE	2
INDICE DELLE FIGURE.....	3
1. INTRODUZIONE.....	4
2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO INDUSTRIALE	5
3. STATO DELLA PIANIFICAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE.....	7
3.1. PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE A LIVELLO INTERNA-ZIONALE, COMUNITARIO E NAZIONALE	7
3.2. PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE E COMUNALE PIANO REGIONALE DI SVILUPPO	14

INDICE DELLE FIGURE

Figura 2-1: Ubicazione del Polo industriale multisocietario (area in giallo), in cui è ubicata POLIMERI EUROPA.....	5
Figura 2-2: Dislocazione impianti EniPower Mantova	6
Figura 3-1: Delimitazione delle fasce fluviali riportate nel PAI predisposta dall'autorità di bacino del Fiume Po (sito Internet)	12
Figura 3-2: Delimitazione del Parco del Mincio	19
Figura 3-3: Mappa SIC/ZPS Valli del Mincio (IT20B0009)	21
Figura 3-4: Mappa SIC/ZPS Vallazza (IT20B0010)	22
Figura 3-5: Mappa SIC/ZPS Bosco Fontana (IT20B0011).....	23
Figura 3-6: Estratto del PRG con aree EniPower Mantova perimetrate in giallo.....	28
Figura 3-7: Legenda del PRG.....	29

1. INTRODUZIONE

La relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali analizza i seguenti settori di programmazione territoriale che sono applicati all'impianto a ciclo combinato a cogenerazione per la produzione di vapore ed energia elettrica di EniPower Mantova:

- le previsioni di sviluppo del settore elettrico dettate dal *Piano Energetico Nazionale*;
- le normative e i documenti elaborati a livello nazionale in termini di contenimento dei carichi inquinanti quali le previsioni dettate da Agenda XXI che definisce gli obiettivi a livello internazionale per uno sviluppo sostenibile, la convenzione quadro sui cambiamenti climatici e sui piani nazionali di contenimento delle emissioni;
- la destinazione d'uso del suolo dei territori prossimi all'impianto il cui "utilizzo" viene regolamentato da strumenti pianificatori locali;
- le previsioni in merito ai trasporti dettate dal *Piano Regionale dei Trasporti*;
- gli elementi che disciplinano e tutelano i caratteri storici, naturalistici e morfologici che costituiscono la risorsa paesaggio (*Piano Territoriale Paesistico Regionale*) e la normativa di riferimento per la salvaguardia delle riserve naturali esistenti;
- le previsioni e le indicazioni in materia di risorse idriche dettate dai piani regionali (*Piano di Risanamento delle Acque*) e di gestione dei rifiuti (*Piano Provinciale dei Rifiuti*);
- le norme di salvaguardia del bacino del Po;
- Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (P.R.Q.A.).

2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO INDUSTRIALE

Il sito multisocietario POLIMERI EUROPA di Mantova, in cui è ubicato lo stabilimento EniPower, si trova nella zona industriale, a circa 5 km a est-sud/est dal centro di Mantova, sulla riva sinistra del fiume Mincio.

Lo stabilimento EniPower Mantova si estende su una superficie di circa 100.600 m² nelle aree definite come segue:

- zona III;
- zona IV;
- zona XII;
- zona XVI.

Il sito è delimitato geograficamente:

- a Nord da Via Brennero;
- a Nord-ovest dal sito della IES e Belleli Energy;
- a Sud-est dall'industria tessile Corneliani;
- a Est dalla SS 482 "Ostigliese";
- a Ovest dalla zona valliva del fiume Mincio.

Figura 2-1: Ubicazione del Polo industriale multisocietario (area in giallo), in cui è ubicata POLIMERI EUROPA





Figura 2-2: Dislocazione impianti EniPower Mantova



3. STATO DELLA PIANIFICAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE

Il seguente capitolo analizza gli strumenti pianificatori e programmatici internazionali, comunitari, nazionali, regionali e locali che interessano l'area di Mantova su cui è ubicato l'impianto. Gli strumenti di pianificazione e programmazione sono di seguito presentati considerando sia il loro stato attuale sia eventuali evoluzioni in atto, ove tali informazioni siano disponibili.

3.1. Programmazione e Pianificazione a livello internazionale, comunitario e nazionale

Elenco degli strumenti di pianificazione analizzati:

- Decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79: Attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile in attuazione dell'Agenda XXI;
- Piano Energetico Nazionale;
- Piano Stralcio delle fasce fluviali per la difesa idrogeologica e della rete idrografica del bacino del Po.

Decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79: Attuazione della direttiva 96/92 CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

Per quanto riguarda la liberalizzazione del mercato elettrico, il presente decreto, pubblicato nella G.U. del 16 marzo 1999, prevede che le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica siano libere, mentre le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale. Il gestore ha l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione tutti i soggetti che ne facciano richiesta; egli gestisce inoltre i flussi di energia e i relativi dispositivi di interconnessione; garantisce la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti.

"L'autorità per l'energia elettrica e il gas", prevede l'obbligo di utilizzare prioritariamente l'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il gestore della rete di trasmissione nazionale, costituisce una società denominata "Acquirente unico", la quale stipula e gestisce contratti al fine di garantire ai clienti la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità e sicurezza; garantisce inoltre la diversificazione delle fonti energetiche con l'utilizzazione delle energie rinnovabili e dell'energia prodotta mediante cogenerazione.

Su proposta dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, sono dettate le disposizioni relative al funzionamento delle piccole reti isolate. Il Regolamento si attiene ai seguenti obiettivi:

- sicurezza, efficienza ed economicità del servizio;
- sviluppo dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;
- utilizzo prioritario delle fonti rinnovabili.

Entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, sono emanati i regolamenti per disciplinare l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di nuovi impianti di produzione o la modifica o il potenziamento di impianti esistenti alimentati da fonti convenzionali.

Tali regolamenti prevedono l'autorizzazione dei progetti mediante lo svolgimento di procedure semplificate riferite ad ogni tipologia di impianto e mediante il rilascio di un unico provvedimento che riguarda l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture. Il regolamento prevede anche che i progetti di modifica, siano valutati sotto il profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto esistente.

Le concessioni rilasciate con decreto dal Ministero dell'Industria, commercio e artigianato entro il 2001, consentono alle imprese distributrici di svolgere il servizio fino alla fine del 2030; con lo stesso decreto sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione.

La presente normativa prevede inoltre una sola concessione per ambito comunale.

Nei comuni ove sono operanti più distributori, questi devono aggregarsi e sottoporsi all'approvazione del ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.

Al fine di incentivare l'uso di energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione di emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle riserve energetiche nazionali a decorrere dal 2001, i soggetti responsabili degli impianti che ogni anno importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili, hanno l'obbligo di inserire nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Il gestore della rete di trasmissione nazionale, assicura la precedenza all'energia Programmazione e Pianificazione a livello regionale elettrica prodotta da impianti che utilizzano fonti rinnovabili e sistemi di cogenerazione.

Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile in attuazione dell'Agenda XXI

La conferenza dell'ONU su "Ambiente e Sviluppo" del 1992 ha cercato di integrare le questioni economiche e quelle ambientali in una visione intersettoriale, definendo strategie ed azioni per lo sviluppo sostenibile, inteso come ricerca di un miglioramento della qualità della vita, pur rimanendo nei limiti della ricettività ambientale; strategie e azioni sono contenute nel documento "Agenda 21".

I paesi della comunità europea, si sono impegnati nel 1992 a Lisbona a presentare alla commissione per lo sviluppo sostenibile, istituita presso l'ONU, i propri Piani Nazionali di attuazione "dell'Agenda 21".

Nella stessa linea si muove il V Piano di Azione della Comunità Europea, predisposto nel marzo 1992 ed approvato all'inizio nel 1993. Tale piano innova profondamente l'approccio istituzionale alle questioni ambientali portando ad interventi volti ad integrare le politiche ambientali con le regole di mercato.

In Italia alcuni dei documenti predisposti per il perseguimento e l'attuazione degli obiettivi di Agenda 21 sono l'edizione della "Relazione sullo stato dell'ambiente" del 1989 e la "Nota aggiuntiva" del Ministero dell'Ambiente del 1992; il programma triennale di tutela ambientale (PTTA) dell'89-91; la legislazione sulle ecotariffe associate alla finanziaria del 1993; il PTTA del 94-96; il "Piano Nazionale di ricerca scientifica e tecnologica per l'ambiente"

promosso nel 1989 dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e dal Ministero dell'Ambiente.

Le indicazioni dell'Agenda 21 che l'Italia deve attuare sono raccolte in un piano articolato e complesso che seleziona, sulla base di settori chiave già individuati dalla CE nel "V Piano di azione", gli obiettivi e le azioni più congruenti con l'attuale condizioni ambientale del nostro paese.

Il Piano si articola in 6 capitoli così suddivisi:

- 1) Energia;
- 2) Industria;
- 3) Agricoltura;
- 4) Trasporti
- 5) Turismo;
- 6) Gestione dei rifiuti.

Ciascun capitolo descrive la situazione italiana, le indicazioni dell'Agenda 21 e gli obiettivi da assumere come prioritari per l'attuazione del piano. Scopo di questo documento è di definire gli obiettivi e le azioni per avviare l'Italia sul cammino dello sviluppo sostenibile.

A tal fine l'Italia intende mettere in atto una strategia basata sulla riduzione del consumo di carburanti e combustibili fossili, tramite il miglioramento dell'efficienza nelle attività di produzione, distribuzione e consumo della energia, sulla sostituzione del combustibile ad alto potenziale inquinante e su un crescente affidamento sulle fonti rinnovabili di energia. Una strategia che rappresenta uno sviluppo del "Piano energetico nazionale" (PEN) approvato dal governo nel 1988. Il PEN pone il risparmio energetico e la protezione dell'ambiente tra gli obiettivi prioritari, il cui conseguimento deve caratterizzare la politica energetica del paese.

L'obiettivo di riduzioni delle emissioni inquinanti nell'aria è fissato da provvedimenti che interessano le attività di produzione, distribuzione e uso di carburanti e combustibili quali:

- a. attività in attuazione di provvedimenti legislativi nazionali;
- b. attività in attuazione della convenzione di Ginevra del 1979 sull'inquinamento transfrontaliero a lunga distanza (UNECE).

Per poter conseguire gli obiettivi di risparmio di greggio e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, la politica energetica italiana si sviluppa secondo strategie, condivise dal progetto di impianto a ciclo combinato proposto, che sono così riassunte:

1. promozione di nuove tecnologie ad alto rendimento per la generazione di energia elettrica; diffusione di impianti di cogenerazione calore-elettricità; recupero di energia degli impianti di termodistruzione dei rifiuti e il recupero del calore di scarto;
2. sostituzione dei combustibili molto inquinanti con altri a basso tenore di carbonio e prive di zolfo (gas naturale);
3. utilizzo delle migliori tecnologie per ridurre le emissioni di inquinanti nell'aria;
4. ammodernamento del parco auto con auto catalizzate;
5. programmi di investimento per il trasferimento di quote di passeggeri e merci dal trasporto individuale su strada, al trasporto collettivo su ferro o mare;
6. promozione e diffusione di fonti rinnovabili di energia;

7. attività di ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie energetiche ambientalmente sostenibili.

Si evince che l'impianto è in linea con le strategie relative alla produzione di energie con tecnologie e con utilizzo di combustibili a basso impatto ambientale (riduzione delle emissioni di inquinanti in aria).

Piano Energetico Nazionale

Il Piano Energetico Nazionale (PEN), approvato dal governo il 10/08/88, individua gli obiettivi da perseguire al fine di soddisfare le esigenze energetiche del Paese fino al 2000. Gli scenari previsti da tale Piano evidenziano una marcata debolezza del sistema energetico italiano, in particolare del settore elettrico, dovuta essenzialmente alla notevole dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento delle materie prime combustibili.

Per far fronte a tale situazione nel lungo periodo il PEN ha previsto una serie di azioni che concorrono alla determinazione della politica energetica nazionale:

- risparmio di energia da perseguire essenzialmente tramite la razionalizzazione dell'uso;
- protezione dell'ambiente tramite la creazione di condizioni che consentano di minimizzare l'impiego di energia, materie prime e risorse e quindi il rilascio nell'ambiente di emissioni e rifiuti;
- sviluppo e ricerca nel settore delle fonti rinnovabili, per la riduzione della vulnerabilità energetica del paese;
- diversificazione delle fonti e delle provenienze geopolitiche, in modo da limitare la dipendenza da altri paesi;
- competitività del sistema produttivo, considerata necessaria per poter contenere i consumi senza deprimere lo sviluppo.

L'impianto utilizza fonti di energia assimilate alle rinnovabili per produrre energia elettrica e vapore (cogenerazione a ciclo combinato) in modo efficiente (risparmio di energia) ed ecologicamente compatibile e consente quindi di cogliere appieno tali obiettivi.

Piano Stralcio delle fasce fluviali per la difesa idrogeologica e della rete idrografica del bacino del Po

Il presente piano è stato redatto ai sensi dell' Art. 17 della legge 18 maggio 1989 n° 183 e delle successive modifiche. Esso persegue obiettivi di difesa dal rischio idraulico, di mantenimento e recupero dell'ambiente fluviale, di conservazione dei valori paesaggistici, artistici e culturali, all'interno delle regioni fluviali.

A tal fine il piano detta norme prescrittive, a cui tutti i comuni e gli enti interessati devono attenersi.

Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra, la regione fluviale è stata divisa in fasce, definite in funzione degli elementi conoscitivi del corso d'acqua (caratteristiche geomorfologiche, idrologiche, idrauliche, ambientali e naturalistiche) (DPCM 24.7.98), in relazione al censimento delle opere idrauliche e delle infrastrutture significative e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica.

Le fasce fluviali di cui sopra sono:

- "fascia A" di deflusso di piena: è costituita dalla porzione di alveo che è


sede del deflusso della corrente di piena. In tale fascia è necessario garantire il deflusso delle piene di riferimento, evitando che si formino ostacoli alle stesse, si deve consentire la libera divagazione dell'alveo inciso e garantire la tutela/recupero delle componenti naturali dell'alveo stesso, per evitare dissesti delle sponde;

- "fascia B" di esondazione, esterna alla precedente: è costituita dalla porzione di alveo interessata da inondazioni al verificarsi della piena di riferimento ovvero alle piene più gravose rispetto a quelle di riferimento. In tali ambiti si deve garantire il mantenimento delle aree naturali per la laminazione delle piene, controllare la vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture presenti, garantire il mantenimento/recupero dell'ambiente fluviale nei suoi valori paesaggistici, storici, culturali, ecc.;
- "fascia C" esterna alla precedente: può essere interessata da inondazioni dovute a piene più gravose rispetto a quelle precedenti. In tale fascia di inondazione per piene catastrofiche vanno segnalati i rischi idraulici per ridurre la vulnerabilità degli insediamenti in funzione della gestione dell'emergenza da parte della "Protezione civile".

L'obiettivo del piano stralcio è quello di promuovere la manutenzione delle opere e degli alvei per la conservazione delle opere idrauliche stesse. Il piano consente la realizzazione di opere pubbliche solo nel caso in cui esse non vadano a modificare i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo all'interno delle fasce "A" e "B".


Con delibera n. 1/99, è stato in seguito adottato dall'Autorità di bacino, un "Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico" (PAI), il quale non essendo "piano ufficiale", indica solo misure di salvaguardia in base all'Art. 3 della suddetta delibera di adozione.

Figura 3-1: Delimitazione delle fasce fluviali riportate nel PAI predisposta dall'autorità di bacino del Fiume Po (sito Internet)



LEGENDA

	limite (*) tra la Fascia A e la Fascia B
	limite (*) tra la Fascia B e la Fascia C
	limite (*) esterno della Fascia C
	limite (*) di progetto tra la Fascia B e la Fascia C



Elementi conoscitivi	
	area inondabile per eventi della piena di riferimento in assenza dell'intervento di realizzazione del limite del progetto (solo per i corsi d'acqua per i quali è disponibile lo specifico approfondimento)

Inquadramento	
	rimando ad altra tavola e numero della tavola

(*) il limite è individuato dal bordo interno del graficismo

3.2. Programmazione e Pianificazione a livello regionale e comunale Piano Regionale di Sviluppo

Elenco degli strumenti di pianificazione analizzati:

- Strumenti di pianificazione territoriale (PTCR, PTCC, PRG, PRI);
- Piano Territoriale Paesistico Regionale;
- Aree protette: Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Mincio;
- Siti di Importanza Comunitaria (Direttiva 92/43/CEE "Habitat");
- Piano Regionale dei Trasporti;
- Piano Regionale di Risanamento delle Acque.
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
- Piano Provinciale Gestione Rifiuti.
- Piano Regolatore Comunale di Mantova.

La pianificazione territoriale

La legge regionale n.12/05 è lo strumento di cui si è dotata la regione Lombardia per il governo e lo sviluppo del proprio territorio. In questa legge vengono infatti individuati gli strumenti che, variamente articolati, pianificano il territorio e cioè:

- PTR ovvero, a livello regionale, Piani Territoriale Regionale;
- PTCC, a livello provinciale, Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale;
- PRG, a livello comunale, Piani Regolatori Generali;
- PRI, a livello intercomunale, Piani Regolatori Intercomunali.

Altri strumenti previsti sono i Piani di Settore Funzionali che possono riguardare anche singole parti del territorio.

Con la legge regionale 63/86, inoltre, è stato istituito il Piano Generale delle Aree Regionali Protette che ha definito, classificato ed istituito le aree regionali protette suddividendole in:

- a) Parchi naturali;
- b) Riserve naturali;
- c) Monumenti naturali;
- d) Aree di rilevanza ambientale;
- e) Parchi di cintura metropolitana.

Per ogni Parco naturale e Parco di cintura metropolitana viene formato un Piano Territoriale di Coordinamento avente natura ed effetti di Piano Territoriale Regionale ai sensi della LR 51/75 e un Piano di Gestione. Tali piani sono sovraordinati agli strumenti di governo del territorio di livello comprensoriale e comunale i quali devono conformarsi al Piano del Parco.

Piano Territoriale Paesistico Regionale

La redazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale è prevista dall'art.1 bis della Legge 8.8.1985 n. 431 (Galasso), la quale detta una serie di vincoli provvisori fino all'emanazione di tale strumento di pianificazione territoriale.

La Regione Lombardia ha adottato il progetto del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 57 del 27 maggio 1985, con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.) VI-30195 del 25 luglio 1997.

A tale piano sono state successivamente apportate delle correzioni e infine, con D.C.R. 6 marzo 2001 (n. VII/197) il P.T.P.R. è stato approvato.

Tale strumento ha natura di quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo e di strumento di disciplina paesistica del territorio; esso è esteso all'intero territorio regionale ed opera fino a quando non siano vigenti atti a valenza paesistica di maggiore definizione.

Nelle Norme di Attuazione del P.T.P.R. vengono definiti gli atti costituenti il Piano del Paesaggio Lombardo, considerati a specifica valenza paesistica dal momento della loro entrata in vigore. Nelle norme, oltre al P.T.P.R., il quale ha prevalente funzione di coordinamento, rientrano i seguenti strumenti pianificatori:

- Piani Territoriali di Coordinamento Regionali;
- Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali con contenuti paesistici ai sensi degli art.12 e 13 della L.R. 18/1997;
- Piani di Parco regionali e nazionali e gli atti inerenti le riserve naturali;
- Atti aventi rilievo di sistemazione paesistica di dettaglio (piani attuativi di interesse sovracomunale, piani intercomunali, piani di settore dei parchi);
- Provvedimenti di vincolo ai sensi delle leggi 1497/1939, 1089/1939 e gli atti di revisione dei vincoli esistenti e di quelli riguardanti i criteri di gestione dei vincoli assunti rispettivamente ai sensi degli art.7 e 2 della L.R. 27 maggio 1985, n. 57 e successive integrazioni.

Il Piano del Paesaggio Lombardo, attraverso i vari atti e documenti definiti all'art.3 delle Norme di Attuazione, riconosce i valori e i beni paesistici, assume i suddetti valori e beni come fattori determinanti della disciplina dell'uso e delle trasformazioni del territorio, definisce conseguentemente tale disciplina, dispone le ulteriori azioni utili e opportune per mantenere e migliorare la qualità del paesaggio lombardo.

Esso si articola in tre sezioni fondamentali:

1. sezione conoscitiva: analisi dei caratteri e dei valori paesistici del territorio lombardo e individuazione dei conseguenti indirizzi generali per la loro tutela;
2. sezione normativa: definizione del sistema degli atti di pianificazione e delle regole per il controllo delle trasformazioni e disposizioni direttamente o indirettamente operanti sul territorio che tutti i comuni sono tenuti a seguire nella redazione degli strumenti urbanistici e nel rilascio degli atti abilitativi di natura urbanistico-edilizia;
3. sezione programmatica: definizione delle politiche attive che la Regione Lombardia e gli Enti preposti alla tutela paesistica si impegnano a seguire. Il Piano del Paesaggio si pone altresì come riferimento generale per l'attività di autorizzazione prevista dalla

legge 1497/1939.

Il PTPR si correda di 5 elaborati grafici, scala 1:300.000:

- Tavola A: Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio;
- Tavola B: Elementi identificativi e percorsi panoramici;
- Tavola C: Istituzioni per la tutela della natura;
- Tavola D: Quadro di riferimento degli indirizzi di tutela e di operatività immediata;
- Tavola E: Viabilità di interesse paesistico.

Sono inoltre elaborati i contenuti dispositivi e di indirizzo:

a) Indirizzi di tutela articolati per:

1. Unità tipologiche, elementi costitutivi e caratteri connotativi;
2. Strutture insediative e valori storico-culturali del paesaggio;
3. Ambiti territoriali di successivo approfondimento paesistico.

b) Piani di sistema:

1. Infrastrutture a rete;
2. Tracciati base paesistici.

c) Norme di attuazione.

Nell'art.15 del PTPR vengono riportate le funzioni ed i contenuti della disciplina paesistica a livello regionale. Tale articolo, oltre alle funzioni di indirizzo e guida per la pianificazione ed il governo del territorio, valida per gli enti locali, fornisce disposizioni immediatamente efficaci su ambiti territoriali regionali, precisamente individuati nella tavola D, definiti "Ambiti di particolare interesse paesistico", a sua volta suddiviso in:

- Ambiti di specifico valore storico ambientale;
- Ambiti di contiguità ai parchi Sud Milano, Oglio nord e Oglio sud;
- Ambiti di elevata naturalità.

Rispetto al Piano Territoriale Paesistico Regionale è da rilevare che l'impianto ricade all'interno dell'esistente sito multisocietario e che quindi non interferisce con aree vincolate o tutelate né è confinato in siti con caratteristiche ambientali particolarmente critiche.

Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Mincio

Il Parco Regionale del Mincio è stato istituito con legge dalla Regione Lombardia (n. 47/84, abrogata dalla n. 16/07) con le seguenti finalità:

- tutela, conservazione, recupero e valorizzazione dei beni ambientali e delle caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area;
- disciplina e controllo della fruizione del territorio ai fini scientifici e didattico ricreativi;
- mantenimento, in particolare nelle Riserve naturali, dell'ambiente idoneo alla sosta e alla nidificazione dell'avifauna.

La gestione del territorio è stata affidata al Consorzio del Parco del Mincio, formato dai Comuni rivieraschi e dall'Amministrazione Provinciale di Mantova.

Il presente piano territoriale di coordinamento ha natura ed effetti di piano

territoriale regionale ai sensi degli art. 19 e 20 della L. 12/05 ed è approvato con i contenuti di cui all'art.17 della L.R. 30/11/83, n. 86 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il piano territoriale assume anche i contenuti di piano territoriale paesistico ai sensi degli artt.4 e 5 della L.R. 27/5/85, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente piano apporta le modifiche al perimetro del parco di cui alla L.R. 16/07, necessarie per un miglior assetto territoriale. Esso individua, all'interno del confine del parco regionale, le aree a parco naturale, aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n 394.

Le previsioni urbanistiche del P.T.C. sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali comunali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.

I Comuni interessati devono apportare, relativamente alle aree comprese nel perimetro del parco, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente P.T.C., con apposita variante al proprio strumento urbanistico, la zonizzazione del P.T.C. e inserendo nelle norme tecniche di attuazione il rinvio alle presenti norme.

Entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente P.T.C. i Comuni del Parco devono provvedere, con apposita variante, all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali, relativamente alle aree esterne al perimetro del parco, tenendo conto dei seguenti indirizzi:

- a) la pianificazione comunale dovrà essere preceduta da indagini ambientali che costituiranno base analitica fondamentale per le scelte pianificatorie, e dovrà essere orientata alla tutela e alla valorizzazione degli aspetti estetico-visuali;
- b) i Comuni dovranno preferibilmente destinare le aree libere, confinanti o marginali con il perimetro del parco, ad utilizzazioni agricole ovvero ad attrezzature di interesse pubblico;
- c) dovranno essere tutelate e salvaguardate le superfici a bosco esistenti nonché le aree a destinazione agricolo-boschiva;
- d) dovrà essere prestata particolare attenzione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno ed alla salvaguardia specifica dell'assetto idrogeologico tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo art.27 relativamente all'area di vulnerabilità idrogeologica;
- e) le nuove espansioni residenziali non dovranno saldarsi all'edificato dei nuclei storici del parco posti a confine e dovranno essere localizzate ad idonea distanza;
- f) l'aggregato urbano dovrà, preferibilmente, essere definito da perimetri continui, al fine di conseguire il minor consumo delle risorse naturali e territoriali;
- g) dovrà provvedersi alla sistemazione a verde delle aree libere mediante piantumazioni e cortine alberate, soprattutto lungo i confini del parco;
- h) in aree confinanti o limitrofe al perimetro del parco, in corrispondenza della viabilità di penetrazione, si dovranno organizzare gli accessi al parco stesso, sia per quanto concerne gli aspetti funzionali (parcheggi e viabilità di penetrazione), che per gli aspetti ambientali (spazi verdi e cortine alberate);
- i) fatte salve le preesistenze o le esigenze che non possano diversamente soddisfarsi, le zone produttive, con eccezione delle attività non nocive all'igiene e alla salute pubblica, dovranno essere collocate a congrua

distanza dai confini del parco;

- j) dovrà escludersi, in ogni caso, l'insediamento di industrie insalubri di prima e seconda classe in aree o costruzioni limitrofe al parco.

Per le aree esterne ai confini del parco e comprese all'interno degli ambiti di indirizzo dello schema programmatico relativo alla città di Mantova di cui alla deliberazione di presa d'atto della Giunta regionale n. 66053 dell'11 aprile 1995, i nuovi strumenti urbanistici comunali e le loro varianti devono essere sottoposti al parere della Provincia di Mantova e dovranno essere coerenti con le carte analitiche di settore e con le previsioni di indirizzo espresse dal citato schema programmatico;

Gli strumenti e procedimenti di attuazione del presente piano territoriale sono:

- a) i piani di settore;
- b) i piani delle riserve;
- c) i regolamenti d'uso;
- d) il piano di gestione;
- e) gli interventi esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata convenzionati;
- f) i pareri, le autorizzazioni, le concessioni d'uso, le denunce all'Ente gestore previsti dalle presenti norme e dalla vigente legislazione.

Il Piano territoriale è attuato dall'Ente gestore; collaborano all'attuazione del piano, con propri atti e progetti, l'amministrazione provinciale di Mantova, i Comuni interessati, gli Enti pubblici, nonché i privati, singoli o associati; l'Ente gestore promuove la concessione di incentivi e contributi a coloro che collaborano alla salvaguardia dell'ambiente nei modi e nei casi previsti dalla vigente legislazione e dalle presenti norme.


Nell'ambito dei piani delle riserve, di cui al punto "b" (art. 9) vengono definite le modalità di gestione delle riserve naturali "Valli del Mincio" e "Vallazza", interne al perimetro del parco ed istituite precedentemente alla delimitazione del parco, in base alle disposizioni del titolo II – capo 1° della L.R. 30.11.83, n. 86.

Per ogni riserva naturale è formato un piano della riserva, con le modalità ed i contenuti di cui alle deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1739 dell'11/10/84 "Riserva Naturale Vallazza" ed in coerenza con i criteri stabiliti dal modello di gestione delle Riserve Naturali della Regione Lombardia, approvato con DGR n. VI/29248 del 12/06/97.

Il P.T.C. riporta altresì il perimetro della riserva statale "Bosco Fontana", esterna ai confini del parco, per la quale vige il regime di tutela determinato ai sensi dell'art. 17 della legge 394/91; l'ente del parco collabora con il relativo organismo di gestione per il coordinamento delle rispettive iniziative di tutela.

Il sito multisocietario POLIMERI EUROPA di Mantova, in cui è ubicato lo stabilimento EniPower Mantova, ricade al di fuori del perimetro del parco (si veda Figura 3-2).

Figura 3-2: Delimitazione del Parco del Mincio



Siti di Importanza Comunitaria (Direttiva 92/43/CEE "Habitat")

La Direttiva Comunitaria 92/43/CEE del 21 Maggio 1992 (Direttiva "Habitat") mira alla conservazione degli habitat, della flora e della fauna selvatiche di interesse comunitario. In Italia tale direttiva è stata recepita con Decreto del Presidente della Repubblica 8 Settembre 1997, No. 357, "Regolamento Recante Attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla Conservazione degli Habitat Naturali e Seminaturali, nonché della Flora e della Fauna Selvatiche".

Il territorio dell'Unione Europea è stato diviso in cinque differenti regioni biogeografiche, all'interno delle quali sono stati distinti circa 200 diversi tipi di habitat, scelti in base a caratteristiche quali la loro rarefazione sul territorio, la loro limitata estensione, la loro posizione strategica ai fini della sosta per le specie migratorie, ecc..

La Direttiva Habitat distingue 632 specie, sia animali che vegetali, per la cui conservazione si richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione, e tra queste vengono considerate prioritarie quelle a rischio di estinzione. Obiettivo finale della Direttiva è quello di creare, entro l'anno 2000, una rete europea, denominata "Natura 2000", di Zone Speciali di Conservazione, attraverso le quali garantire il mantenimento e, all'occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie identificate.

A livello nazionale il Ministero dell'Ambiente, in applicazione della Direttiva Comunitaria e al fine di disporre di una conoscenza il più possibile completa sull'ambiente nazionale, ha avviato il "Progetto Bioitaly", in collaborazione con Regioni, istituzioni scientifiche, associazioni ambientaliste e l'ENEA.

La prima fase del progetto, esauritasi nel Giugno del 1995, ha portato alla redazione di un primo elenco ufficiale di Siti di Interesse Comunitario (SIC) da sottoporre alla Commissione Europea in applicazione della Direttiva: a livello nazionale sono stati identificati circa 2.700 siti, per i quali è stata compilata una scheda informativa contenente i principali dati inerenti gli aspetti naturalistici e amministrativi.

La seconda fase del progetto, conclusasi nel Dicembre del 1997, ha portato all'identificazione di altri habitat e specie che, seppur non inclusi negli allegati della Direttiva Comunitaria, risultano comunque di pregio naturalistico a livello nazionale e regionale: essi sono i Siti di Interesse Nazionale (SIN) e i Siti di Interesse Regionale (SIR).

L'insieme delle informazioni acquisite dal Progetto Bioitaly costituiranno la base della "Carta della Natura" che rappresenterà lo strumento indispensabile per l'individuazione delle linee fondamentali di assetto del territorio per l'attuazione delle relative politiche.

Con Decreto Ministeriale 22 Aprile 2000, "Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciali, individuate ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/Cee" sono stati resi pubblici gli elenchi dei SIC e delle ZPS.

Nel territorio della Regione Lombardia risultano presenti 193 siti di importanza comunitaria e 62 zone a protezione speciale.

I SIC più prossimi all'area interessata al progetto sono (Vedi Figura 2.2.A Carta dei siti di importanza comunitaria) le riserve naturali "Bosco Fontana", "Valli del Mincio" e "Vallazza", inserite nell'elenco del Decreto sia in qualità di Zone di Protezione Speciale, che di Siti di Importanza Comunitaria.

Figura 3-3: Mappa SIC/ZPS Valli del Mincio (IT20B0009)




Figura 3-4: Mappa SIC/ZPS Vallazza (IT20B0010)





Figura 3-5: Mappa SIC/ZPS Bosco Fontana (IT20B0011)



Piano Regionale dei Trasporti

Deliberato il 25/12/82 il Piano Regionale dei Trasporti (PRT) costituisce ancora il quadro di riferimento della pianificazione di settore. All'interno del PRT, in particolare nell'aggiornamento del '91, vengono individuate le iniziative privilegiate che devono soddisfare i criteri di una elevata qualità ambientale, dell'allineamento qualitativo del sistema infrastrutturale lombardo ai livelli di servizio delle altre regioni forti europee, del rafforzamento del sistema produttivo, in special modo delle piccole e medie imprese.

Le azioni che rispondono ai criteri sopra indicati, considerate come prioritarie, sono:

- l'approvazione e la definizione dei progetti per l'inserimento della Lombardia nella rete di ferrovie ad alta velocità, relativi alle linee Milano-Bologna-Sud Italia e Torino-Venezia-Trieste;
- la piena attuazione del sistema aeroportuale lombardo, Linate, Malpensa e Orio al Serio, integrati e collegati da ferrovia;
- l'adeguamento del sistema dei valichi alpini con l'attuazione delle decisioni già prese a livello nazionale e internazionale;
- la realizzazione del sistema degli interporti di primo livello (Segrate, Lacchiarella) e di livello minore (Varese, Como, Bergamo, Cremona);
- il completamento del Passante Ferroviario e l'attivazione del Servizio Ferroviario Regionale;
- l'integrazione della rete metropolitana di Milano con nuove linee di trasporto con sistemi innovativi (metrò leggeri) che siano da un lato in diretto rapporto con il "sistema ferroviario regionale passante" e, dall'altro, potenzino i collegamenti nell'area metropolitana lombarda lungo le direttrici non servite dal sistema ferroviario;
- la realizzazione della metropolitana leggera di Brescia aperta verso la direttrice della Val Trompia;
- la realizzazione della Pedemontana, opera autostradale indispensabile in Lombardia, per la quale si sta definendo il tracciato definitivo, mentre sono già pronti i progetti esecutivi di singoli tratti.

Piano Regionale di Risanamento delle Acque

La Regione Lombardia, con la L.R. 20/3/1980 n. 32 (modificata dalla L.R. 58/84), ha provveduto a disciplinare l'elaborazione del Piano articolandolo in tre distinti Settori Funzionali: Pubblici Servizi di Acquedotto, di Fognatura e di Collettamento e Depurazione.

Il PRRA fu avviato dalla Provincia di Milano nel 1990 su delega della Regione Lombardia. Si concluse nel 1996 e la Regione Lombardia lo adottò con DGR 25018 del 18/02/1997. La sua approvazione definitiva è avvenuta con DCR VII/0402 del 15/01/2002.

Per favorire l'utilizzo del PRRA quale strumento di indirizzo nella progettazione delle infrastrutture idrauliche e per assicurare una sua sintetica lettura, in quest'Area sono stati allegati:

- Rapporto di Sintesi con illustrati, per ogni Settore, i dati dello Stato di Fatto e la tipologia/consistenza degli interventi previsti;
- Tavole esemplificative degli schemi acquedottistici e depurativi previsti;
- Allegati alla citata DCR VII/0402 del 15/01/2002 che costituiscono i

“Criteri” di riferimento per la progettazione dei futuri interventi dei tre servizi.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) della Provincia di Mantova è stato predisposto secondo le direttive contenute nelle Leggi Regionali 18/1997 e 1/2000 ed approvato con DCP n. 61 del 28/11/2002 e pubblicato sul BURL n. 5 del 29/01/2003.

Gli obiettivi strategici del piano sono:

- Strategie per la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse fisico-naturali: Realizzare un sistema di aree verdi («rete verde») anche nelle pianure e valli di pregio relativo (assumendo ed integrando le aree già vincolate a parco, aree protette, ecc.), assicurando continuità a fasce già esistenti e/o in formazione (lungo fiumi, rii, ecc.; lungo strade, ferrovie, ecc.; lungo crinali, ecc.) e salvaguardando la varietà biologica vegetale e animale ed in particolare le potenzialità rappresentate dalla risorsa «suolo ad elevata capacità d'uso agricolo»;
- Strategie per la valorizzazione e la salvaguardia paesistico-ambientale: Perseguire la salvaguardia paesistica evidenziando ambiti, sistemi ed elementi di valore paesistico rilevante e definire gli indirizzi di tutela e salvaguardia paesistico-ambientale previsti dalla LR 18/97. Assicurare inoltre una corretta gestione delle problematiche relative all'assetto idrico, idrogeologico ed idraulico-forestale del territorio, previa intesa con le Autorità competenti (Regione e Autorità di Bacino);
- Strategie per il potenziamento dell'accessibilità nel territorio provinciale: Potenziare l'accessibilità del territorio provinciale con riferimento a due scenari possibili: il primo relativo alla specializzazione e all'efficacia delle interconnessioni tra il sistema territoriale mantovano con le province e le regioni limitrofe; il secondo relativo al potenziamento e alla razionalizzazione delle relazioni interne allo stesso sistema provinciale, a partire dalle polarità urbane di primo e secondo livello e dai caratteri specifici delle componenti fisico-naturali. Gli interventi dovranno perseguire l'integrazione tra le differenti reti di trasporto mediante l'individuazione e il potenziamento di efficienti nodi di scambio intermodale ferro-gommaacqua-aria connessi ai percorsi di collegamento ai nodi delle reti nazionali ed internazionali con la finalità di ottenere il potenziamento e la razionalizzazione della logistica delle merci;
- Strategie di assetto territoriale per il potenziamento della qualità urbana: Definire gli indirizzi strategici di assetto territoriale di livello sovracomunale per la riqualificazione della struttura urbana, identificando i sistemi di polarizzazione economica e sociale e le prestazioni dei singoli poli urbani rispetto ai quali orientare l'azione di indirizzo e di controllo delle nuove iniziative di localizzazioni, favorendo la formazione di un sistema territoriale complementare, integrato e policentrico, articolando sul territorio il sistema dei servizi capaci di generare maggiore attrattività;

Gli obiettivi menzionati, sono orientati alla riorganizzazione e al riassetto del sistema esistente, partendo dalla conoscenza dell'ecosistema per ogni tipo di proposta, al fine di avviare uno sviluppo territoriale non distruttivo dell'ambiente.

Dall'esame del PTCP e in particolare delle previsioni di sviluppo del comprensorio provinciale, non si evincono riferimenti precisi all'area degli impianti EniPower Mantova.

Piano Provinciale Gestione Rifiuti

Il nuovo Piano Provinciale Gestione Rifiuti (PPGR) è stato redatto in conformità alla L.R. 26/2003 ed è attualmente in fase di approvazione.

Il PPGR è composto da:

- Documento Preliminare (DP) e Quadro Conoscitivo:
 - Nel Documento Preliminare è riportata una descrizione inerente il quadro normativo e il contesto territoriale, demografico e produttivo;
 - Nel Quadro Conoscitivo, suddiviso in Quadro Conoscitivo per i Rifiuti Urbani (QCRU) e in Quadro Conoscitivo per i Rifiuti Speciali (QCRS), vengono analizzati i parametri fondamentali relativi alla produzione di rifiuti e alla raccolta differenziata. Nell'ambito dei Rifiuti Speciali, sono contabilizzati i flussi di rifiuti che transitano all'interno della Provincia, in ingresso ed in uscita, con un dettaglio comunale e relativo alla tipologia di rifiuto (codice CER) alla singola operazione di recupero o smaltimento;
- la Relazione di Piano (RP), fulcro del P.P.G.R, in quanto in esso si esplicitano gli obiettivi e le azioni che la Provincia intende attuare nel decennio 2005-2015;
- Relazione di Sintesi (RS), finalizzato alla divulgazione del Piano, sono riassunti gli argomenti, le linee di azione e le analisi condotte in fase di pianificazione;
- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e studio di Valutazione d'Incidenza (VI):
 - La VAS corredata al P.P.G.R, in applicazione della Dir.2001/42/CE considera gli effetti sull'ambiente che possono discendere dalle disposizioni di Piano.
 - Lo studio di Valutazione d'Incidenza (VI), relativa al seguente Piano, ha lo scopo di rispondere ai requisiti della legislazione in materia e di permettere la verifica delle ricadute che lo sviluppo del Piano in esame potrebbe avere sulle aree SIC (Siti di importanza comunitaria), sulle ZPS (Zone di protezione speciale) della provincia di Mantova.

E' stata tenuta la I° conferenza di valutazione di VAS del Piano Provinciale Gestione Rifiuti (PPGR) il 21 Gennaio 2008, ma il processo di approvazione non si è ancora concluso.

Pianificazione di livello comunale**Piano Regolatore Comunale di Mantova**

La variante generale al PRG del Comune di Mantova, in adeguamento alla L.R. 1/2001, è stata adottata con decreto n. 82 del 7 settembre 2004.

La porzione di territorio che rientra nell'area di studio fa parte del territorio extra urbano e si trova a Est della città di Mantova. La destinazione d'uso prevista è quella esclusivamente per attività economiche secondarie di grandi dimensioni.

In base all'art. 22 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G., nella zona per uso esclusivamente produttivo sono ammissibili:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia e urbanistica e nuova costruzione;
- interventi di razionalizzazione e/o ampliamento di strutture per attività economiche secondarie entro il 20% della SI già dotata di licenza d'uso di strutture, purchè siano conformi ai vigenti regolamenti comunali edilizio e di igiene, e siano assentiti con titolo edilizio convenzionato che preveda la rinuncia a chiedere ulteriori ampliamenti;
- le parti dell'unità edilizia, destinate ad attività produttive, non devono ospitare impianti la cui attività trasmetta vibrazioni moleste all'esterno, rumori di intensità superiore ai limiti di legge, o calore che aumenti la temperatura esterna di oltre 8°C;
- le parti dell'unità edilizia destinate alle attività complementari non devono subire alterazioni nocive del proprio stato ambientale dell'attività principale. E' fatto obbligo di ricorrere ad adeguati isolamenti e alla indipendenza delle fondazioni e delle strutture in generale fra corpi di fabbrica diversamente destinati.
- alla rete viaria devono essere assicurate le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza della sede carrabile di almeno 10 m, preferibilmente con area di parcheggio su entrambi i lati di 3 m;
 - b) marciapiedi, su entrambi i lati, di larghezza non superiore a 3 m;
 - c) raggi di curvatura adeguati alle esigenze del traffico pesante;
 - d) passi carrai distanziati l'uno all'altro e degli incroci di almeno 40 m, con dimensioni adeguate al traffico pesante anche in deroga al regolamento edilizio;
 - e) incroci distanziati l'uno dall'altro di almeno 100 m.
- attività economiche secondarie considerate a rischio di incidente rilevante dovrà essere rispettato quanto disposto dalla relativa legge vigente, così come riportato dal documento sui Rischi di Incidenti Rilevanti costituente elaborato allegato al PRG.

Figura 3-6: Estratto del PRG con aree EniPower Mantova perimetrare in giallo




Figura 3-7: Legenda del PRG



Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (P.R.Q.A.)

Il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA), nato nel 1998, offre una sintesi delle conoscenze sulle differenti tipologie di inquinanti atmosferici e sulle caratteristiche meteo-climatiche che ne condizionano la diffusione, necessari a supportare la futura politica di regolamentazione delle emissioni.

Il PRQA ha permesso di:

- Conoscere il territorio, identificando i diversi bacini aerologici omogenei ai fini della valutazione della qualità dell'aria e delle caratteristiche meteo-climatiche;
- Conoscere le fonti inquinanti, realizzando l'inventario regionale delle emissioni INEMAR;
- Monitorare gli inquinati, strutturando la rete di monitoraggio della qualità dell'aria;
- Contestualizzare i riferimenti normativi integrando i diversi livelli normativi (comunitario, nazionale e regionale);
- Identificare gli indicatori necessari per impostare ed attuare i piani e programmi per il miglioramento della qualità dell'aria;
- Definire le priorità di intervento nei principali settori responsabili dell'inquinamento.

Il 4 agosto 2005 la Giunta Regionale della Lombardia, con DGR n. 580, ha approvato il documento "Misure Strutturali per la Qualità dell'Aria in Regione Lombardia - 2005-2010", con i seguenti obiettivi:

- agire in forma integrata sulle diverse sorgenti dell'inquinamento atmosferico;

- individuare obiettivi di riduzione ed azioni da compiere, suddividendoli in efficaci nel breve, medio e lungo termine;
- ordinare in una sequenza di priorità, in base al rapporto costo/efficacia, le azioni da compiere.

Le misure proposte per il breve e medio periodo riguardavano:

- emissioni da traffico veicolare;
- emissioni da sorgenti stazionarie ed "off road";
- risparmio energetico e uso razionale dell'energia (edilizia civile ed industriale, attività e cicli produttivi);
- settori dell'agricoltura e dell'allevamento.

Le misure di lungo periodo erano invece rivolte a:

- ricerca e sviluppo del "vettore energetico" idrogeno e delle infrastrutture per la produzione, il trasporto, lo stoccaggio;
- sviluppo e diffusione delle "celle a combustibile", comunque alimentate.

L'11 dicembre 2006 è stata approvata la Legge Regionale n. 24/2006 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente".

A proseguimento di quanto individuato nel 2005 con le *"Misure strutturali per la qualità dell'aria in Lombardia 2005-2010"* la nuova legge regionale 24/06 si è inserita nel percorso di attuazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di qualità dell'aria, intendendo rafforzare l'impegno regionale nell'attivazione di un quadro di programmazione - coordinamento negli indirizzi e nelle linee di intervento per il raggiungimento dei livelli di qualità dell'aria fissati dalla CE a tutela della salute e dell'ambiente, tramite la riduzione dell'inquinamento con azioni integrate su tutte le sorgenti (breve-lungo periodo) in rapporto alle condizioni meteo-climatiche di bacino.

Con la recente d.g.r. n.VII/5547 del 10 ottobre 2007 è stato approvato l'aggiornamento del PRQA che intende raccogliere in modo coordinato l'insieme delle nuove conoscenze acquisite dal 2000 ad oggi, configurandosi come lo strumento di programmazione, coordinamento e controllo delle politiche di gestione del territorio riguardanti le azioni di miglioramento dei livelli di inquinamento atmosferico.

Il Piano permetterà un'azione complessiva di miglioramento della qualità dell'aria, che si orienta essenzialmente in due direzioni:

- la prima riguarda azioni di risanamento da attuare in quelle parti del territorio in cui vi sono situazioni di criticità, dove si intende mettere in atto misure volte ad ottenere il rispetto degli standard di qualità dell'aria;
- la seconda si configura come prevenzione e mantenimento dei livelli di qualità dell'aria laddove non si hanno condizioni di criticità con attuazione di misure volte ad evitare un deterioramento delle condizioni esistenti.

Dall'esame del Piano, non si evincono riferimenti precisi all'area degli impianti EniPower Mantova.